

**DIVISIONE ISTITUZIONE DIPARTIMENTI -
CONTRATTI E CONVENZIONI**

☒ Palazzo del Bo – Via 8 Febbraio, 2 – 35122 – Padova - I
☎ 049/827.3074/3075 – ☒ 049/827.3529

Decreto n. 1868 **Regolamento per le pubblicazioni**

Prot. n. 32095 Titolo: I - Classe 15

IL RETTORE

- Visto il Regolamento per le pubblicazioni emanato con D.R. 1506 del 30.12.1993;
- Visto l'art. 1.12 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità (D.R. 1953/95);
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30.09.1997, concernente la costituzione di una Commissione incaricata di formulare proposte di modifica al citato Regolamento per le pubblicazioni;
- Visto la bozza di Regolamento redatta dalla predetta Commissione;
- Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione del 05.05.1998 che approva il citato Regolamento;

DECRETA

Il Regolamento per le pubblicazioni, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 05.05.1998, entra in vigore a partire dalla data del presente decreto.

Padova, 5 giugno 1998

IL RETTORE

REGOLAMENTO PER LE PUBBLICAZIONI

Decreto Rettorale n.1868 del 5 giugno 1998

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Ai sensi dell'art. 1.12 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità di cui al D.R. 1953/'95, sono disciplinate dal presente Regolamento la stampa, la vendita e la diffusione di libri, periodici, dispense didattiche, ricerche, lavori originali ed ogni altro scritto, per la cui pubblicazione, riproduzione o commercializzazione si impieghino fondi del bilancio dell'Università di Padova o del bilancio di strutture dell'Università di Padova.

Art. 2 - Norme generali

Le pubblicazioni di cui all'art. 1 devono indicare in opportuna evidenza:

- a) la denominazione "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA", seguita da quella della struttura universitaria (Dipartimento, Centro Interdipartimentale, etc.), che abbia eventualmente contribuito con fondi iscritti nel proprio bilancio alle spese di pubblicazione, riproduzione o commercializzazione;
- b) il titolo dell'opera e il nome dell'autore o degli autori.

Possono essere autori delle pubblicazioni di cui all'art.1 docenti dell'Università di Padova o dipendenti della medesima a qualsiasi titolo, laureati titolari di borse di studio o assegni di qualsiasi tipo presso l'Università di Padova, laureati iscritti ad un corso di dottorato di cui l'Università di Padova sia sede amministrativa o consorzata, collaboratori indicati nel progetto di ricerche coordinate da un docente dell'Università di Padova, cultori della materia ufficialmente nominati dai Consigli di Facoltà, nonché coloro che abbiano un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Università.

Gli scritti di altri autori, diversi da quelli qui sopra indicati, possono essere pubblicati, riprodotti o commercializzati impiegando fondi del bilancio dell'Università di Padova o del bilancio di strutture dell'Università di Padova solo con il parere favorevole motivato della Commissione Scientifica dell'Area interessata.

Almeno due esemplari di ogni pubblicazione devono essere conservati dalle strutture universitarie che le hanno finanziate con fondi iscritti nel proprio bilancio.

Art. 3 - Pubblicazioni destinate alla vendita

La pubblicazione di volumi destinati alla vendita può essere finanziata con fondi del Bilancio Universitario o di strutture dell'Università di Padova soltanto con la stipula di

un contratto di edizione. I contratti di edizione sono validamente stipulati quando hanno i requisiti di uno dei seguenti tipi:

a) Contratti di edizione per la pubblicazione di volumi.

I contratti di edizione per la pubblicazione di volumi di cui siano autori dipendenti dell'Università di Padova e gli altri soggetti di cui all'art. 2, finanziati con fondi diversi da quelli provenienti dai contributi per il miglioramento della didattica e dei servizi agli studenti, devono prevedere la fornitura all'Università di Padova di almeno 20 copie dei volumi pubblicati.

L'autore o gli autori delle pubblicazioni devono cedere all'Università di Padova i proventi dei propri diritti nella misura minima del contributo erogato dall'Università di Padova per la pubblicazione.

L'Università di Padova destina i fondi derivanti da tale cessione al bilancio delle strutture di appartenenza dell'autore o degli autori (se diverse, in proporzione all'entità di diritti dei diversi autori); le strutture dispongono dell'utilizzazione di detti fondi avendo riguardo alla loro provenienza.

b) Contratti di edizione per la pubblicazione in volumi collettivi di opere di cui siano autori dipendenti dell'Università di Padova e gli altri soggetti di cui all'art.2.

La pubblicazione di opere, di cui siano autori dipendenti dell'Università di Padova e gli altri soggetti di cui all'art. 2, in volumi collettivi cui partecipino anche autori che non abbiano tale qualifica, è finanziata con contratti di edizione simili a quelli del punto a), ma il contratto, oltre a contenere l'impegno espresso di menzionare nel volume la contribuzione dell'Università di Padova (ed eventualmente della struttura universitaria) alle spese di pubblicazione, deve anche prevedere la fornitura all'Università di Padova di un numero minimo di 10 copie, l'indicazione del costo della pubblicazione dell'intero volume e la percentuale del costo della pubblicazione delle opere dei dipendenti dell'Università di Padova e degli altri soggetti di cui all'art.2.

c) Contratti di edizione per la pubblicazione di collane .

Il contratto di edizione di una collana concerne la pubblicazione di una serie di volumi, di cui siano autori dipendenti dell'Università di Padova e gli altri soggetti di cui all'art. 2, pubblicata su iniziativa della medesima struttura universitaria, con lo stesso editore, in un arco di tempo e per un numero di copie prestabiliti, con un contributo stabilito in una misura fissa per ciascun sedicesimo. Anche questo contratto deve prevedere la fornitura all'Università di Padova di almeno 20 copie di ciascuno dei volumi pubblicati.

Gli autori dei volumi pubblicati in una collana cedono all'Università di Padova i proventi dei loro diritti d'autore, limitatamente alla prima edizione delle opere pubblicate.

L'Università di Padova destina gli eventuali proventi dei diritti derivanti dalla pubblicazione di una serie di volumi di collana con le medesime modalità previste per i contratti di edizione di volumi singoli.

In ogni caso la deliberazione, con la quale le strutture universitarie approvano i contratti di edizione, dovrà recare indicazione esplicita dei fondi sui quali si intende far gravare la spesa.

Le strutture universitarie devono trasmettere copia di tutti i contratti di edizione stipulati alla Divisione Istituzioni, Dipartimentazione, Contratti e Convenzioni entro trenta giorni dalla stipula dei medesimi.

Art. 4 - Pubblicazioni che utilizzino fondi provenienti dai Contributi per il miglioramento della didattica e dei servizi agli studenti

L'utilizzazione di fondi provenienti dai Contributi per il miglioramento della didattica e dei servizi agli studenti è ammessa solo per la pubblicazione di testi aventi finalità prevalentemente didattica e per lo scopo di contenere il prezzo di acquisto.

L'autore o gli autori devono cedere i proventi dei propri diritti all'Università di Padova, che diventa così l'unico avente diritto allo sfruttamento dei medesimi.

Per realizzare lo scopo del contenimento del prezzo, per tali pubblicazioni si procede con contratto da stipularsi con una tipografia editrice per le spese di stampa e con convenzione con una o più librerie per la distribuzione.

[La convenzione per la distribuzione può prevedere che il prezzo di vendita sia maggiorato di una quota per diritti d'autore a favore dell'Università di Padova. I proventi di tali diritti vengono destinati alle spese didattiche della struttura o delle strutture di appartenenza dell'autore o degli autori dei testi.]

Art. 5 - Pubblicazioni non destinate alla vendita

Si intendono pubblicazioni non destinate alla vendita: le pubblicazioni non commercializzate, le pubblicazioni ad uso interno, le riproduzioni di scritti con finalità didattiche interne ad esclusivo uso degli studenti, la stampa di reprints, ed in genere ogni scritto stampato con qualsiasi tecnica, quando sia esclusa la possibilità di cederlo a terzi dietro pagamento di un prezzo.

Per queste pubblicazioni non è previsto l'obbligo di stipulare un contratto di edizione; alle spese relative si provvede secondo le modalità previste per la fornitura di

servizi dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità (D.R. 1953/95).

Art. 6 - Vendita e distribuzione delle pubblicazioni

E' fatto divieto a tutti i dipendenti dell'Università di Padova di occuparsi della vendita delle pubblicazioni di cui all'art. 3. Le strutture universitarie possono però organizzare direttamente, tramite il personale in servizio la distribuzione di scritti con finalità didattiche interne, dietro rimborso delle sole spese sostenute per la riproduzione.

Art. 7 - Contratti atipici

I contratti di pubblicazione che prevedano contributi da parte del bilancio dell'Università di Padova o del bilancio di strutture dell'Università di Padova, quando non si attengano sotto ogni aspetto alle norme di questo Regolamento, potranno essere validamente stipulati soltanto con la previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.